

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-6683 del 28/12/2022
Oggetto	Pratica FC08A0051. CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ TROVETTE IN COMUNE DI DOVADOLA (FC). Concessionario uscente: SOCIETÀ BENVENUTI THOMAS & C. S.N.C.. Concessionario subentrante: PERINI DOMENICO. Uso: IGIENICO E ASSIMILATI.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-7010 del 28/12/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2022 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA E SUPERFICIALE DAL FIUME MONTONE IN LOCALITÀ TROVETTE IN COMUNE DI DOVADOLA (FC).

Concessionario uscente: SOCIETÀ' BENVENUTI THOMAS & C. S.N.C.

Concessionario subentrante: PERINI DOMENICO

Uso: IGIENICO E ASSIMILATI

Pratica FC08A0051

LA DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153, che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24, in particolare l'art. 51 "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787 "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65 "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195 "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" – Art. 1.3;
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano", così come modificata e integrata con successiva Deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016, n. 1415 "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 – Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTI inoltre:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 “Riforma del sistema regionale e locale” e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927 “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto “Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a eseguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;
- la Determinazione dirigenziale dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. 67 del 29/01/2021 di conferimento degli incarichi di funzione con decorrenza dal 01/02/2021, poi prorogata al 31/12/2022 con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2022-107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dr.ssa Tamara Mordenti;

RICHIAMATA la **Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4584 del 10/09/2018**, con cui la Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha rilasciato **fino al 31/12/2025 alla Società Benvenuti Thomas & C. S.n.c.** (C.F. e P.IVA 03127780405), con sede legale in Comune di Cesena in Via Ravennate n. 2727, il **rinnovo della concessione FC08A0051** di derivazione di acqua pubblica sotterranea e superficiale ad uso igienico e assimilati **con procedura ordinaria**, mediante prelievi rispettivamente esercitati:

- **nel punto di captazione costituito dal lago-pozzo** (alimentato da sorgenti naturali costituite da un sistema di polle sorgentizie sottomarine e dal Fosso della Casina), **ad uso pesca sportiva ricreativa**, ubicato in area distinta al Catasto del NCT del Comune di Dovadola (FC) al Foglio 18, mappali nn. 257-260 (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 732.618 e Y: 890.775);
- **nel punto di captazione localizzato in sponda destra del fiume Montone** in Località Trovette in Comune di Dovadola (FC), **ad uso soccorso** (per garantire la quota minima del lago ed evitare la moria dei pesci nei

periodi di siccità, in cui vi è scarso apporto di acqua al lago a causa di scarsità delle piogge, evaporazione e perdita per infiltrazione nelle falde circostanti), ubicato in area distinta al Catasto del NCT del medesimo Comune al Foglio 18, antistante mappale n. 43, (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 732.434 e Y: 890.803), con pompa mobile avente una **portata complessiva massima di prelievo pari a 20,00 l/s e volume di prelievo complessivo annuo pari a 6.000 mc**, nel rispetto di un Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato dall'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli **pari o inferiore a 0,372 mc/s (372 l/s)**;

VISTA l'istanza presentata in data 19/07/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/113713 del 20/07/2021 e la relativa documentazione allegata, con cui il **Sig. Perini Domenico (C.F. PRNDNC64R18H017I)** ha richiesto il **cambio di titolarità senza varianti a proprio favore della suddetta concessione FC08A0051**, a seguito di compravendita dell'area in parte occupata dal suddetto lago-pozzo (come risulta dall'atto notarile datato 01/07/2021);

CONSIDERATO che con nota del 02/08/2021, acquisita al protocollo di Arpae con PG/2021/121055 del 03/08/2021, l'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha dato comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo relativo alla suddetta istanza a far data dal 20/07/2021;

RICHIAMATO il **Nulla Osta Idraulico** di cui all'art. 19 della L.R. n. 13/15, rilasciato dall'**Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna** con Determinazione dirigenziale n. 3762 del 20/11/2017, trasmesso dalla medesima Agenzia con nota acquisita al protocollo di Arpae con PGFC/2017/17409;

ATTESO che il suddetto Nulla Osta Idraulico, acquisito in sede di rilascio della concessione di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-4584 del 10/09/2018, **si intende confermato e viene recepito nel Disciplinare allegato al presente atto**;

ATTESO, altresì, che essendo la concessione in esame assoggettata al regime della procedura ordinaria stabilita dall'art. 6 del R.R. n. 41/01, è necessario prescrivere **l'installazione in entrambi i suddetti punti di captazione e la manutenzione in regolare stato di funzionamento del misuratore dei volumi emunti**;

RITENUTO opportuno **subordinare il prelievo della risorsa idrica superficiale al rispetto dei valori di Deflusso Minimo Vitale (DMV)**, previsti dall'attuale Piano di Gestione delle Acque (II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027), di seguito riportati:

- DMV Maggio/Settembre: **0,280 mc/s** (pari a **280 l/s**);
- DMV Ottobre/Aprile: **0,370 mc/s** (pari a **370 l/s**);

PRESO ATTO che:

- il concessionario uscente ha versato un importo di € 152,00 in data 13/10/2010 a titolo di deposito cauzionale con bollettino postale VCYL0057, successivamente integrato in data 30/08/2018 con un importo di € 98,00 versato con bollettino postale VCYL0118, per adeguarlo al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 2/2015 pari a € 250,00;
- il concessionario uscente ha versato i canoni fino all'anno 2020 compreso;
- il canone dovuto per i 7/12 dell'anno 2021 è pari a € 95,89, che verrà decurtato dall'importo del suddetto deposito cauzionale e che pertanto la somma da restituire al concessionario uscente è pari a € 154,11;

PRESO ATTO, altresì, che il concessionario subentrante:

- in data 13/07/2021 ha versato un importo per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della suddetta domanda di cambio titolarità della concessione in oggetto, pari a € 90,00;
- in data 28/12/2022 ha versato un importo complessivo pari a € 238,81 corrispondente alla somma del canone dovuto per i 5/12 del 2021 (€ 68,50) e del canone dovuto per l'anno 2022 (€ 170,31);
- in data 28/12/2022 ha versato l'importo dovuto a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 2/2015, è pari a € 250,00;

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni a cui è subordinato l'esercizio della concessione, acquisito al protocollo di Arpae con PG/2022/204351 del 14/12/2022;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il cambio di titolarità della concessione in oggetto possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 28 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento, Ing. Milena Lungherini e la sottoscritta, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

VISTA la proposta del provvedimento resa dal Responsabile del procedimento e Titolare dell'Incarico di Funzione Demanio Idrico FC, Ing. Milena Lungherini, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. **di assentire il cambio di titolarità a favore del Sig. Perini Domenico (C.F. PRNDNC64R18H017I) della concessione ordinaria FC08A0051 di derivazione di acqua pubblica sotterranea e superficiale ad uso igienico e assimilati;**
2. **di confermare** che i prelievi sono rispettivamente esercitati:
 - a) **nel punto di captazione costituito dal lago-pozzo** (alimentato da sorgenti naturali costituite da un sistema di polle sorgentizie sottomarine e dal Fosso della Casina), **ad uso pesca sportiva ricreativa**, ubicato in area distinta al Catasto del NCT del Comune di Dovadola (FC) al Foglio 18, mappali nn. 257-260 (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 732.618 e Y: 890.775);
 - b) **nel punto di captazione localizzato in sponda destra del fiume Montone** in Località Trovette in Comune di Dovadola (FC), **ad uso soccorso** (per garantire la quota minima del lago ed evitare la moria dei pesci nei periodi di siccità), ubicato in area distinta al Catasto del NCT del medesimo Comune al Foglio 18, antistante mappale n. 43, (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 732.434 e Y: 890.803), con pompa mobile avente una **portata complessiva massima di prelievo pari a 20,00 l/s e volume di prelievo complessivo annuo pari a 6.000 mc**, nel rispetto di un Deflusso Minimo Vitale (DMV), previsto dal Piano di Gestione delle Acque (II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di Pianificazione 2021-2027), ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: **0,280 mc/s** (pari a **280 l/s**);
 - DMV Ottobre/Aprile: **0,370 mc/s** (pari a **370 l/s**);
3. **di stabilire** che il concessionario è obbligato **all'installazione in entrambi i suddetti punti di captazione e alla regolare manutenzione del misuratore dei volumi che registri i volumi emunti**, annotando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre di ogni anno, che dovranno essere **comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno** all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae **a mezzo PEC** al seguente indirizzo aofc@cert.arpa.emr.it ;
4. **di assoggettare** la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e che costituisce parte integrante del presente atto;
5. **di recepire** nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 3762 del 20/11/2017, **che si consegna in copia semplice al concessionario subentrante;**
6. **di stabilire** che la scadenza della **concessione è confermata fino al 31/12/2025;**

7. **di stabilire** che il canone dovuto dalla **Società Benvenuti Thomas & C. S.n.c.** per i 7/12 dell'anno 2021 pari a € 95,89 venga decurtato dall'importo del deposito cauzionale pari a € 250,00 (di cui € 152,00 versato in data 13/10/2010 con bollettino postale VCYL0057 e € 98,00 versato in data 30/08/2018 con bollettino postale VCYL0118) e **che, pertanto, la somma da restituire al concessionario uscente è pari a € 154,11;**
8. **di trasmettere** alla Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente della Regione Emilia –Romagna, all'indirizzo PEC ageneralidgcta@postacert.regione.emilia-romagna.it , copia del presente atto ai fini della **restituzione alla Società Benvenuti Thomas & C. S.n.c. di parte del deposito cauzionale** che risulta **pari ad € 154,11;**
9. **di fissare in € 250,00** l'importo del **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato **versato dal Sig. Perini Domenico;**
10. **di stabilire** che, sulla base della normativa citata in premessa, il **canone annuo è pari a € 170,31;**
11. **di stabilire** che in caso di mancato pagamento del canone annuo saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione avvierà le procedure per il recupero coattivo del canone stesso, secondo quanto previsto dall'art. 51 della Legge Regionale 22 dicembre 2009, n. 24;
12. **di stabilire** che l'importo del canone sarà aggiornato, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004 e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8, comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
13. **di dare conto** che l'originale del presente atto, completo di Disciplinare, è conservato presso l'archivio informativo di Arpae;
14. **di notificare** digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
15. **di stabilire** che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese di istruttoria nel Capitolo n. 04615;
16. **di stabilire** che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F. 04290860370), è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del D.P.R. 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
17. **di stabilire** che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
18. **di stabilire** che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 104/2010, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì – Cesena
Unità Gestione Demanio Idrico

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di acqua pubblica sotterranea (lago-pozzo) e superficiale ad uso soccorso intestata al Sig. Perini Domenico (C.F. PRNDNC64R18H0171). Pratica FC08A0051.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO

I prelievi sono rispettivamente esercitati:

- **nel punto di captazione costituito dal lago-pozzo** (risorsa FCA10745, alimentato da sorgenti naturali costituite da un sistema di polle sorgentizie sottomarine e dal Fosso della Casina), **ad uso pesca sportiva ricreativa**, ubicato in area distinta al Catasto del NCT del Comune di Dovadola (FC) al Foglio 18, mappali nn. 257-260 (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 732.618 e Y: 890.775);
- **nel punto di captazione localizzato in sponda destra del fiume Montone** in Località Trovette in Comune di Dovadola (FC), **ad uso soccorso** (per garantire la quota minima del lago ed evitare la moria dei pesci nei periodi di siccità), ubicato in area distinta al Catasto del NCT del medesimo Comune al Foglio 18, antistante mappale n. 43, (identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 732.434 e Y: 890.803).

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata fino al **31/12/2025**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il prelievo con opera di presa mobile dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:
 - **portata massima** complessiva di prelievo pari a **20,00 l/s**;
 - **volume annuo** complessivo di **prelievo massimo** pari a **6.000 mc**.
2. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il prelievo risulta compatibile con le necessità del Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto a condizione che venga rispettato il **Deflusso Minimo Vitale (DMV)** previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:
 - DMV Maggio/Settembre: **0,280 mc/s** (pari a **280 l/s**);
 - DMV Ottobre/Aprile: **0,370 mc/s** (pari a **370 l/s**).

2. Il concessionario, pertanto, qualora registri una portata di deflusso delle acque, nel tratto interessato dal prelievo, uguale o minore ai valori sopra prescritti è tenuto a sospendere il prelievo.
3. Il **concessionario deve provvedere all'installazione in entrambi i suddetti punti di captazione** e alla **regolare manutenzione del misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta, indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici (pec: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it), all'Autorità di Bacino del fiume Po (pec: protocollo@postacert.adbpo.it) e all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento e ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione all'Unità Gestione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpa deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
4. Il concessionario è obbligato a collocare, entro 20 giorni dal ritiro del presente atto, in prossimità delle opere di presa, un **cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpa concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpa concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 5

PRESCRIZIONI DEL NULLA OSTA IDRAULICO

Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al Nulla Osta Idraulico di cui all'art. 19 della L.R. 30/07/2015, n. 13, rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con Determinazione n. 3762 del 20/11/2017, di seguito riportate:

1. *"[...] la durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
2. *sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla presente richiesta di concessione. Il richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovesse successivamente rilevare errate;*

3. *E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. E' vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente. Eventuali rampe di accesso all'alveo dovranno essere rivolte nel senso della corrente.*
4. *L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque.*
5. *Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a posizionare la pompa mobile per una estensione complessiva di 10 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere alla sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, in modo da rendere l'attingimento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'ASTePC. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.*
6. *In ambito demaniale fluviale è vietato il taglio della vegetazione dal 1 marzo al 30 giugno di ogni anno, periodo in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante; eventuali tagli alla vegetazione potrebbero essere effettuati nel periodo tardo autunnale ed invernale (DGR n. 3939/1994). **L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questa Agenzia (ASTePC) e all'amministrazione concedente ARPAE per le opportune prescrizioni.***
7. *Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.*
8. *L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati, l'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Forlì.*
9. *Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati. [...]"*

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

ART. 8

DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è assentita, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, **fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 9

RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025**.

ART. 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.

ART. 11

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.